

Da: dgv.div04@pec.mimit.gov.it
Inviato: venerdì 12 giugno 2026 14:01
A: fallimentare.tribunale.pescara@giustiziacert.it; lucadiiorio@pec.commercialisti.it; cciaa@pec.chpe.camcom.it; dgv.div02@pec.mimit.gov.it; dgv.div05@pec.mimit.gov.it; gazzettaufficiale@giustiziacert.it
Oggetto: Protocollo nr: 139681 - del 12/06/2026 - AOO_STV - AOO_Servizi, Territorio, Vigilanza (ISTRUTTORIA) Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.", con sede in Montebello di Bertona (PE) - C.F. 01759720681
Allegati: 7828-REG-1781265037698-NOTIFICA DM 250 -2026 WIMAG SERVICE (PE) firmata.pdf; AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.2026.0139681.pdf; WIMAG SERVICE - PE DM DA SCN INSOLV. ORIGINALE.pdf; Segnatura.xml

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 139681 - del 12/06/2026 - AOO_STV - AOO_Servizi, Territorio, Vigilanza (ISTRUTTORIA) Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.", con sede in Montebello di Bertona (PE) - C.F. 01759720681 - D.M. 08/06/2026 N. 250/2026.

Data protocollo: 12/06/2026

Protocollato da: AOO_STV - AOO_Servizi, Territorio, Vigilanza

Allegati: 4



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

DIVISIONE IV – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Al dott. Luca Di Iorio
Commissario Liquidatore
lucadiorio@pec.commercialisti.it

Al Tribunale Civile
Sezione Fallimentare
fallimentare.tribunale.pescara@giustiziacert.it

ALLA C.C.I.A.A.
cciaa@pec.chpe.camcom.it

Alla Div. II
dgv.div02@pec.mimit.gov.it

Alla Div. V
dgv.div05@pec.mimit.gov.it

Ministero della Giustizia
Ufficio pubblicazione leggi e decreti
gazzettaufficiale@giustiziacert.it

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. “WIMAG SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA S.R.L.”, con sede in Montebello di Bertona (PE) – C.F. 01759720681 - D.M. 08/06/2026 N. 250/2026.

Si allega copia del decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale la S.V., già Commissario liquidatore della procedura di scioglimento per atto dell’ autorità, è stata confermata nella carica di Commissario liquidatore della liquidazione in oggetto.



In proposito si rammenta che il Commissario liquidatore è tenuto a comunicare a questo Ufficio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div04@pec.mimit.gov.it l'accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia, utilizzando l'apposito modulo che sarà anticipato alla S.V. per posta elettronica ordinaria, **entro 3 giorni** dal ricevimento della presente, trascorsi i quali, in assenza di riscontro, l'incarico si riterrà come non accettato.

Si fa presente che, in caso di **rinuncia non motivata** ovvero di mancato riscontro nel termine suddetto, la S.V. non potrà essere destinataria di altri incarichi in qualità di Commissario liquidatore.

Il Commissario liquidatore, provvederà:

- ad attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 293 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (C.C.I.);

- a predisporre tempestivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 136 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché ai sensi dell'art. 294 dello stesso Decreto, così come integrato dall'art. 1, comma 7, della L. 17 luglio 1975 n. 400 e dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009 n. 99, il registro, vidimato presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla propria amministrazione;

- a **notificare**, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), **entro dieci giorni dalla nomina**, al **Registro delle Imprese** competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che tale comunicazione, in vigore del 1° gennaio 2013, dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica; contestualmente alla suddetta iscrizione, la S.V. iscriverà anche la propria nomina nel Registro delle Imprese con la medesima istanza telematica ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. 340/2000;

Il Commissario liquidatore è successivamente tenuto a trasmettere, entro i termini prescritti, i seguenti atti:

- inventario dei beni, qualora lo stesso non risulti formato, ovvero qualora richieda integrazioni;

- ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, con gli adempimenti di cui all'art. 299 C.C.I., qualora non vi abbia provveduto o la sentenza non risulti altrimenti pronunciata;

- relazione con cui si notizia la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 299 C.C.I. di eventuali profili di responsabilità degli organi sociali dell'ente, ove sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza;

- dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale;

- relazioni semestrali previste dall'art. 306 C.C.I. comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto indicato da questo Ministero, di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ciascun anno;



- copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, ove non vi abbia già provveduto, nonché delle successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

La S.V. si atterrà scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire ulteriormente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 302 del C.C.I., il Commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale. Pertanto, il Commissario liquidatore, la cui attività deve essere improntata all'imparzialità, è tenuto ad evitare ogni situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, astenendosi da ogni atto che, anche in occasione del conferimento di incarichi a terzi, possa contrapporre un interesse proprio – diretto o indiretto – a quello della Procedura gestita. Con l'accettazione dell'incarico, la S.V. si impegna, dunque, a segnalare tempestivamente all'Autorità di Vigilanza l'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale. Inoltre, con l'accettazione dell'incarico la S.V. riconosce ed accetta sin d'ora che, in caso di adozione di atti gestori in presenza di un potenziale interesse personale (di natura finanziaria, economica, professionale o derivante da particolari legami di cointeressenza, parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con soggetti destinatari dell'attività gestoria) ed in mancanza di tempestiva ed esaustiva informazione all'Autorità di Vigilanza, si procederà alla revoca dall'incarico commissariale, integrando dette circostanze ipotesi di giusta causa.

Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 2 della legge n. 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive) la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, ai sensi del successivo art. 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 150 C.C.I., né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

L'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, nonché la costituzione di parte civile in procedimenti penali avviati nei confronti degli ex amministratori e sindaci della cooperativa *in bonis*, necessitano della preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 307 C.C.I. La preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è invece richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa.



Le relative spese legali dovranno essere parametrize ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto i relativi oneri per i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.

Si precisa, infine, che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div04@pec.mimit.gov.it.

Si invita, altresì, la S.V. a voler prendere visione della circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 306 C.C.I., pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-1-agosto-2025-direttive-per-lo-svolgimento-dellincarico-di-commissario-liquidatore-delle-procedure-di-liquidazione-coatta-amministrativa-degli-enti-cooperativi>.

Si rappresenta, infine, che le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori devono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16,00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.



Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre, a norma dell'art. 300 del C.C.I., la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

fr/SM

IL COORDINATORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche



N. 250/2026

Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 2545-terdecies codice civile;

VISTO il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTO l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il Decreto Direttoriale del 2 agosto 2023 n. 84/SAA/2023, con il quale la società cooperativa "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L." è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Luca Di Iorio;

VISTA la sentenza del 5 febbraio 2025 n. 3/2025 del Tribunale di Pescara, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO che, *ex* articolo 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

RITENUTA l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo Commissario liquidatore;



CONSIDERATO che la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza designa il nominativo da proporre alla carica di Commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del Decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

RITENUTO che, nel caso di specie, il dott. Luca Di Iorio è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

RITENUTO, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal Commissario liquidatore dott. Luca Di Iorio nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

TENUTO CONTO che la Direzione Generale per i Servizi di Vigilanza ritiene opportuno confermare il Commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Luca Di Iorio, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La società cooperativa "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.", con sede in Montebello di Bertona (PE) (codice fiscale 01759720681), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c.
2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale Commissario liquidatore il dott. Luca Di Iorio, nato a Chieti (CH) il 23 settembre 1963 (codice fiscale DRILCU63P23C632E), ivi domiciliato in via Principessa di Piemonte n. 12, già Commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Articolo 2

1. Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO

ADOLFO URSO
MISE
/80230390587
08.06.2026
12:50:48
GMT+02:00





Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

DIVISIONE IV – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Al dott. Luca Di Iorio
Commissario Liquidatore
lucadiorio@pec.commercialisti.it

Al Tribunale Civile
Sezione Fallimentare
fallimentare.tribunale.pescara@giustiziacert.it

ALLA C.C.I.A.A.
cciaa@pec.chpe.camcom.it

Alla Div. II
dgv.div02@pec.mimit.gov.it

Alla Div. V
dgv.div05@pec.mimit.gov.it

Ministero della Giustizia
Ufficio pubblicazione leggi e decreti
gazzettaufficiale@giustiziacert.it

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. “WIMAG SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA S.R.L.”, con sede in Montebello di Bertona (PE) – C.F. 01759720681 - D.M. 08/06/2026 N. 250/2026.

Si allega copia del decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale la S.V., già Commissario liquidatore della procedura di scioglimento per atto dell’autorità, è stata confermata nella carica di Commissario liquidatore della liquidazione in oggetto.



In proposito si rammenta che il Commissario liquidatore è tenuto a comunicare a questo Ufficio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div04@pec.mimit.gov.it l'accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia, utilizzando l'apposito modulo che sarà anticipato alla S.V. per posta elettronica ordinaria, **entro 3 giorni** dal ricevimento della presente, trascorsi i quali, in assenza di riscontro, l'incarico si riterrà come non accettato.

Si fa presente che, in caso di **rinuncia non motivata** ovvero di mancato riscontro nel termine suddetto, la S.V. non potrà essere destinataria di altri incarichi in qualità di Commissario liquidatore.

Il Commissario liquidatore, provvederà:

- ad attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 293 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (C.C.I.);

- a predisporre tempestivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 136 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché ai sensi dell'art. 294 dello stesso Decreto, così come integrato dall'art. 1, comma 7, della L. 17 luglio 1975 n. 400 e dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009 n. 99, il registro, vidimato presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla propria amministrazione;

- a **notificare**, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), **entro dieci giorni dalla nomina**, al **Registro delle Imprese** competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che tale comunicazione, in vigore del 1° gennaio 2013, dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica; contestualmente alla suddetta iscrizione, la S.V. iscriverà anche la propria nomina nel Registro delle Imprese con la medesima istanza telematica ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. 340/2000;

Il Commissario liquidatore è successivamente tenuto a trasmettere, entro i termini prescritti, i seguenti atti:

- inventario dei beni, qualora lo stesso non risulti formato, ovvero qualora richieda integrazioni;

- ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, con gli adempimenti di cui all'art. 299 C.C.I., qualora non vi abbia provveduto o la sentenza non risulti altrimenti pronunciata;

- relazione con cui si notizia la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 299 C.C.I. di eventuali profili di responsabilità degli organi sociali dell'ente, ove sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza;

- dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale;

- relazioni semestrali previste dall'art. 306 C.C.I. comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto indicato da questo Ministero, di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ciascun anno;



- copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, ove non vi abbia già provveduto, nonché delle successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

La S.V. si atterrà scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire ulteriormente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 302 del C.C.I., il Commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale. Pertanto, il Commissario liquidatore, la cui attività deve essere improntata all'imparzialità, è tenuto ad evitare ogni situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, astenendosi da ogni atto che, anche in occasione del conferimento di incarichi a terzi, possa contrapporre un interesse proprio – diretto o indiretto – a quello della Procedura gestita. Con l'accettazione dell'incarico, la S.V. si impegna, dunque, a segnalare tempestivamente all'Autorità di Vigilanza l'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale. Inoltre, con l'accettazione dell'incarico la S.V. riconosce ed accetta sin d'ora che, in caso di adozione di atti gestori in presenza di un potenziale interesse personale (di natura finanziaria, economica, professionale o derivante da particolari legami di cointeressenza, parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con soggetti destinatari dell'attività gestoria) ed in mancanza di tempestiva ed esaustiva informazione all'Autorità di Vigilanza, si procederà alla revoca dall'incarico commissariale, integrando dette circostanze ipotesi di giusta causa.

Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 2 della legge n. 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive) la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, ai sensi del successivo art. 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 150 C.C.I., né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

L'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, nonché la costituzione di parte civile in procedimenti penali avviati nei confronti degli ex amministratori e sindaci della cooperativa *in bonis*, necessitano della preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 307 C.C.I. La preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è invece richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa.



Le relative spese legali dovranno essere parametrize ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto i relativi oneri per i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.

Si precisa, infine, che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div04@pec.mimit.gov.it.

Si invita, altresì, la S.V. a voler prendere visione della circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 306 C.C.I., pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-1-agosto-2025-direttive-per-lo-svolgimento-dellincarico-di-commissario-liquidatore-delle-procedure-di-liquidazione-coatta-amministrativa-degli-enti-cooperativi>.

Si rappresenta, infine, che le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori devono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16,00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.



Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre, a norma dell'art. 300 del C.C.I., la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

fr/SM

IL COORDINATORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche



N. 250/2026

Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 2545-*terdecies* codice civile;

VISTO il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTO l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il Decreto Direttoriale del 2 agosto 2023 n. 84/SAA/2023, con il quale la società cooperativa "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L." è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Luca Di Iorio;

VISTA la sentenza del 5 febbraio 2025 n. 3/2025 del Tribunale di Pescara, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO che, *ex* articolo 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

RITENUTA l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo Commissario liquidatore;



CONSIDERATO che la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza designa il nominativo da proporre alla carica di Commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del Decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

RITENUTO che, nel caso di specie, il dott. Luca Di Iorio è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

RITENUTO, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal Commissario liquidatore dott. Luca Di Iorio nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

TENUTO CONTO che la Direzione Generale per i Servizi di Vigilanza ritiene opportuno confermare il Commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Luca Di Iorio, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La società cooperativa "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.", con sede in Montebello di Bertona (PE) (codice fiscale 01759720681), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c.
2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale Commissario liquidatore il dott. Luca Di Iorio, nato a Chieti (CH) il 23 settembre 1963 (codice fiscale DRILCU63P23C632E), ivi domiciliato in via Principessa di Piemonte n. 12, già Commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Articolo 2

1. Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO

ADOLFO URSO
MISE
/80230390587
08.06.2026
12:50:48
GMT+02:00





Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 2545-*terdecies* codice civile;

VISTO il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTO l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il Decreto Direttoriale del 2 agosto 2023 n. 84/SAA/2023, con il quale la società cooperativa "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L." è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Luca Di Iorio;

VISTA la sentenza del 5 febbraio 2025 n. 3/2025 del Tribunale di Pescara, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO che, *ex* articolo 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

RITENUTA l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo Commissario liquidatore;



CONSIDERATO che la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza designa il nominativo da proporre alla carica di Commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del Decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

RITENUTO che, nel caso di specie, il dott. Luca Di Iorio è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

RITENUTO, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal Commissario liquidatore dott. Luca Di Iorio nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

TENUTO CONTO che la Direzione Generale per i Servizi di Vigilanza ritiene opportuno confermare il Commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Luca Di Iorio, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La società cooperativa "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.", con sede in Montebello di Bertona (PE) (codice fiscale 01759720681), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c.
2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale Commissario liquidatore il dott. Luca Di Iorio, nato a Chieti (CH) il 23 settembre 1963 (codice fiscale DRILCU63P23C632E), ivi domiciliato in via Principessa di Piemonte n. 12, già Commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Articolo 2

1. Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO